



**I.D.E.E.** S.r.l.

*Consulenze per la Sicurezza e la Qualità*

## **IMMISSIONE SUL MERCATO**

In merito alla definizione di Immissione sul mercato e di marcatura CE riportiamo qui di seguito alcuni stralci della "Guida relativa all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria redatta dalla Commissione Europea.

### **IMMISSIONE SUL MERCATO**

La prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto contemplato dalla direttiva, per la sua distribuzione e/o impiego sul territorio della comunità.

#### Osservazioni

L'immissione sul mercato determina il momento in cui il prodotto passa dalla fase di fabbricazione sul mercato comunitario a quella della distribuzione e/o di impiego sul territorio della Comunità.

Considerato che l'immissione sul mercato si riferisce soltanto alla prima messa a disposizione del prodotto sul mercato comunitario per la distribuzione e l'impiego sul territorio della comunità, sono contemplati dalla direttiva soltanto i prodotti nuovi (1), fabbricati nella Comunità e i prodotti nuovi (o rimesso a nuovo) o usati importati da paesi terzi.

L'immissione sul mercato comunitario può essere effettuata dal produttore stesso o da un mandatario stabilito nella Comunità o, infine, dall'importatore del prodotto (cfr. punto 5).

La messa a disposizione concerne:

- la cessione del prodotto, ossia il trasferimento della proprietà del prodotto o il trasferimento fisico del prodotto, dal fabbricante (/dal mandatario stabilito nella Comunità /dall'importatore) a chi effettua la distribuzione del prodotto sul mercato comunitario oppure il suo trasferimento al consumatore o all'utilizzatore finale nell'ambito di una operazione commerciale a titolo oneroso o gratuito, qualunque

sia l'atto giuridico alla base di tale cessione (vendita, prestito, affitto, leasing, dono o qualsiasi altro atto giuridico a carattere commerciale). Al momento della cessione, il prodotto deve essere conforme alle disposizioni della direttiva.

- l'offerta di cessione qualora il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nella Comunità) o l'importatore offra, nella propria catena commerciale di distribuzione, un prodotto per la cessione diretta al consumatore o all'utilizzatore finale. Il prodotto deve essere sin da questo momento conforme alle disposizioni della direttiva.

Non vi è immissione sul mercato nei seguenti casi:

- cessione del prodotto dal fabbricante di un paese terzo al suo mandatario stabilito nella Comunità, incaricato per mandato dal fabbricante di svolgere le pratiche necessarie e renderlo conforme alla direttiva per immetterlo sul mercato comunitario;
- importazione nel mercato comunitario in vista della riesportazione, per esempio sotto il regime del traffico di perfezionamento;
- cessione di un prodotto fabbricato in territorio comunitario in vista della sua esportazione in un paese terzo;
- esposizione del prodotto durante una fiera o una mostra.

Quando un fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o l'importatore offre su catalogo un prodotto contemplato dalla direttiva, l'immissione sul mercato avviene soltanto al momento della prima effettiva messa a disposizione del prodotto.

A partire dalla data fissata dalla direttiva per l'applicazione totale delle sue disposizioni da parte degli Stati membri, nasce l'obbligo di immettere sul mercato comunitario soltanto i prodotti conformi alle sue disposizioni e l'obbligo degli Stati membri di non ostacolarne, vietarne, limitarne o intralciarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, prendendo tutte le misure necessarie affinché tali prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio soltanto se non derogano alle disposizioni della direttiva.

Per contro, la direttiva non è applicabile ai prodotti già immessi sul mercato prima di tale data (quando non contiene disposizioni concernenti la messa in servizio). Se la direttiva contiene tali disposizioni non è applicabile ai prodotti già messi in servizio prima della data in questione.

Le direttive possono introdurre un periodo transitorio con lo scopo di consentire, generalmente per un certo lasso di tempo, di continuare a fabbricare o immettere sul mercato e/o mettere in servizio prodotti conformi alla regolamentazione nazionale in vigore alla data di applicazione della direttiva in questione (cfr. doc. certif. 92/5).

In mancanza di una disposizione esplicita nella direttiva concernente le scorte, la presenza del prodotto nei magazzini del fabbricante o dell'importatore non costituisce immissione sul mercato.

L'immissione sul mercato si riferisce ad ogni singolo prodotto, esistente fisicamente e finito, contemplato dalla direttiva (2), indipendentemente dal momento e dal luogo in cui è stato fabbricato e dal fatto che si tratti di una produzione all'unità o in serie.

(2) Alcune direttive prevedono disposizioni esplicite concernenti i componenti o i prodotti destinati ad essere assemblati o incorporati in prodotti contemplati dalle direttive.